

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 2015, N. 24

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni

Art. 1

Vigilanza e sanzioni

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;
- b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;
- c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.

2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;
- b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca.

3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).